SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 agosto 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 luglio 2011, n. **137**.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, prevista dallo statuto del medesimo Parco adottato con decreto del Ministro dell'ambiente 22 dicembre 1998, di cui al comunicato del Ministero dell'ambiente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 1999, nonché alla modifica della denominazione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 1995. Le nuove denominazioni disposte ai sensi del presente comma sono, rispettivamente, Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, gli organi dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano provvedono alle conseguenti modifiche dello statuto e degli altri atti ufficiali del medesimo Ente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2780)*:*

Presentato dall'on. Mario Pepe il 7 ottobre 2009.

Assegnato alla commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 15 dicembre 2009, con pareri della commissione I.

Esaminato dalla commissione VIII, in sede referente, il 3 febbraio 2010, il 20 aprile 2010, il 6 maggio 2010 e il 13 ottobre 2010.

Assegnato nuovamente alla commissione VIII, in sede legislativa, il 31 marzo 2011, con pareri delle commissioni I.

Esaminato dalla commissione VIII, in sede legislativa ed approvato il 25 maggio 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2748)*:*

Assegnato alla commissione 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede deliberante, il 15 giugno 2011, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla commissione 13ª, in sede deliberante ed approvato il 29 giugno 2011.

Note all'art. 1:

Il decreto del Ministro dell'ambiente 22 dicembre 1998, recante: «Approvazione dello Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 2 giugno 1999.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 recante «Istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Gargano» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 agosto 1995, n. 181, S.O.

11G0171

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2011.

Rettifica del decreto 25 febbraio 2008 di ammissione in via definitiva alle agevolazioni di progetto esecutivo, afferente ai Grandi Programmi Strategici. (Decreto n. 155/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 1621/Ric del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «l'invito alla presentazione delle Idee progettuali relativamente ai Programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007»;

Visto il decreto direttoriale 10 marzo 2006 prot. n. 449/Ric, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali approvate con il predetto decreto ministeriale del febbraio 2006 n. 242/Ric sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto 297 del 27 luglio 1999 concernente il «riordino della disciplina snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto dell'8 agosto 2000 n. 593, recante «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 297»;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2006 n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto commi 10, 11, 12 e 13;

Visto il decreto n. 356/Ric. del 13 marzo 2007, con il quale tra l'altro è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM28955, presentato dai Soggetti Ducati Motor Holding S.p.A., Ducati Corse S.r.l., dal titolo «Studio di nuove tecnologie di progettazione avanzata finalizzate alla realizzazione di un veicolo a due ruote ad architettura innovativa, caratterizzato dal notevole abbattimento del rapporto peso-potenza, attraverso metodi di simulazioni d'avanguardia e ricerca su nuovi materiali», afferente al settore 5 e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% nelle Aree sottoutilizzate;

Visto il decreto n. 194/Ric. del 25 febbraio 2008, con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il predetto progetto DM28955;

Vista la nota dell'11 febbraio 2009, con la quale la Ducati Corse Srl ha comunicato che a decorrere dal giorno 1° gennaio 2009 ha avuto effetto la fusione per incorporazione della Ducati Motor Holding S.p.A. nella Performance Motorcycles S.p.A., con conseguente modifica della denominazione sociale di quest'ultima in Ducati Motor Holding S.p.A.;

Vista la nota del 21 luglio 2009, con la quale la Ducati Motor Holding S.p.a. ha comunicato di aver incorporato la società Ducati Corse S.r.l. con atto del 23 giugno 2009

ed ha conseguentemente richiesto di subentrare nella titolarità del progetto DM28955, come unica intestataria dello stesso;

Vista la nota prot. n. 1107 del 24 marzo 2010, con la quale il MIUR, acquisito il parere del Comitato espresso nella seduta del 17 febbraio 2010, ha autorizzato la modifica della titolarità del progetto DM28955 in capo alla sola Ducati Motor Holding S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 1007 del 2 febbraio 2011, con la quale il Ministero ha disposto il riconoscimento della maggiorazione di 12 mesi, di cui al decreto provvisorio di ammissione alle agevolazioni n. 356/Ric. del 13 marzo 2007, portando così la data di ultimazione delle attività progettuali al 31 dicembre 2010.

Considerato che in data 6 ottobre 2010 la Cassa di risparmio di Bologna S.p.A. in qualità di soggetto finanziatore ha deliberato in favore di Ducati Motor Holding S.p.A. il relativo finanziamento bancario;

Tenuto conto che nella richiamata delibera di finanziamento, nell'ambito della valutazione, è stato accertato il merito creditizio di Ducati Motor Holding S.p.A. anche per la concessione di un finanziamento agevolato;

Vista la delibera n. 1771/10 del 2 novembre 2010 della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con la quale è stata deliberata a rettifica la concessione del finanziamento agevolato in favore di Ducati Motor Holding S.p.A.;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica del richiamato decreto definitivo di ammissione alle agevolazioni n. 194/Ric. del 25 febbraio 2008 relativamente al progetto DM28955;

Decreta:

Art. 1.

1. È disposta la variazione della titolarità del progetto DM28955, dal titolo «Studio di nuove tecnologie di progettazione avanzata finalizzate alla realizzazione di un veicolo a due ruote ad architettura innovativa, caratterizzato dal notevole abbattimento del rapporto peso-potenza, attraverso metodi di simulazioni d'avanguardia e ricerca su nuovi materiali», da Ducati Corse Srl e Ducati Motor Holding S.P.A. a Ducati Motor Holding S.P.A.

2. La forma, la misura, le modalità e le condizioni di ammissione alle agevolazioni di cui al decreto definitivo n. 194/Ric. del 25 febbraio 2008 sono modificate e riportate nell'allegato 1.

3. Il costo complessivo di euro 8.678.000,00 grava per euro 1.301.700,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR per l'esercizio 2006, euro 6.638.670,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed euro 737.630,00 nella forma di credito ordinario.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto interministeriale MUR-MEF del 8 marzo 2006, relativamente al progetto DM28955, le tipologie di intervento, di cui al presente decreto, saranno perfezionate e regolate da due contratti di finanziamento, un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di contributo nella spesa e un contratto per le agevolazioni concesse nella forma di finanziamento bancario e di finanziamento agevolato.

2. La stipula del contratto relativo alle agevolazioni sotto forma di finanziamento bancario e finanziamento ordinario è subordinata alla stipula del contratto di finanziamento in forma di contributo nella spesa.

3. L'erogazione delle agevolazioni sia nella forma di contributo nella spesa sia nella forma di finanziamento dovrà avvenire parallelamente, subordinatamente a quanto disposto al comma 1 dell'art. 5 del decreto MUR-MEF del 8 marzo 2006 n. 433/Ric e quant'altro disposto dai due contratti di finanziamento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 3

Legge 297/1999 GPS DM28955

Generalità del Progetto

- Domanda: DM28955 del 30/03/2006

- Progetto di Ricerca

Titolo:
STUDIO DI NUOVE TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE AVANZATA FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN VEICOLO A DUE RUOTE AD ARCHITETTURA INN0VATIVA, CARATTERIZZATO DAL NOTEVOLE ABBATTIMENTO DEL RAPPORTO PESO-POTENZA, ATTRAVERSO METODI DI SIMULAZIONI D'AVANGUARDIA E RICERCA SU NUOVI MATERIALI.

Inizio Attività: 01/01/2007

Durata mesi: 36 (salvo proroghe)

- Beneficiari

DUCATI MOTOR HOLDING SPA
BOLOGNA - (BO)

• Costo Totale	€ 8.678.000,00
- di cui attività di Ricerca Industriale	€ 6.410.000,00
- di cui attività di Sviluppo Precompetitivo	€ 2.268.000,00
- di cui attività di Formazione	€ -
al netto di recuperi pari a	€ -
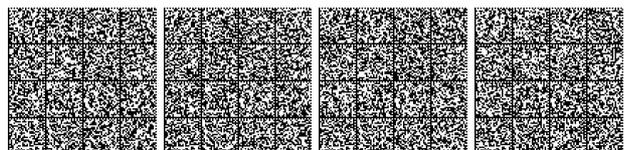
Legge 297/1999 GPS DM28955

Imputazione territoriale costi del Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	1.975.000	-	1.975.000
Spese generali	-	-	-	-	1.185.000	-	1.185.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	800.000	-	800.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	1.050.000	-	1.050.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	1.400.000	-	1.400.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	6.410.000	-	6.410.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	6.410.000	-	6.410.000

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO						
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2	Sostegno Transitorio	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Personale	-	-	-	-	480.000	-	480.000
Spese generali	-	-	-	-	288.000	-	288.000
Attrezzature	-	-	-	-	-	-	-
Consulenze	-	-	-	-	310.000	-	310.000
Prestazioni di terzi	-	-	-	-	190.000	-	190.000
Beni immateriali	-	-	-	-	-	-	-
Materiali	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000
Recuperi (da detrarre)	-	-	-	-	-	-	-
Subtotale	-	-	-	-	2.268.000	-	2.268.000
Investimenti	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	-	2.268.000	-	2.268.000

Nessun costo di formazione
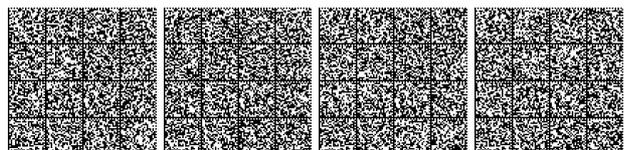
Legge 297/1999 GPS DM28955

Forma e Misura dell'Intervento per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO				
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE
Contributo nella Spesa (CS)	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%	15,0%
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO)	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%	85,0%
- di cui CA (90%)	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%	76,5%
- di cui CO (10%)	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
TOTALE CS + CA + CO	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Nessuna forma d'intervento per la Formazione

Legge 297/1999 GPS DM28955

Agevolazioni deliberate per il Progetto

	RICERCA INDUSTRIALE					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	961.500,00	-	961.500,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	5.448.500,00	-	5.448.500,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	4.903.650,00	-	4.903.650,00
- di cui CO fino a €	-	-	-	544.850,00	-	544.850,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	6.410.000,00	-	6.410.000,00

	SVILUPPO PRECOMPETITIVO					
	Eleggibile Lett.a	Eleggibile Lett.c	Ob. 2 / SoTra	Non Eleggibile	Extra UE	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	-	-	-	340.200,00	-	340.200,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	-	-	-	1.927.800,00	-	1.927.800,00
- di cui CA fino a €	-	-	-	1.735.020,00	-	1.735.020,00
- di cui CO fino a €	-	-	-	192.780,00	-	192.780,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	-	-	-	2.268.000,00	-	2.268.000,00

Nessuna agevolazione per la Formazione
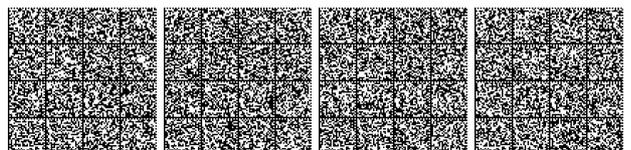
Legge 297/1999 GPS DM28955

Agevolazioni totali deliberate per il Progetto

	Ric. Industr. + Svil. Precomp.	Formazione	Totale
Contributo nella Spesa (CS) fino a €	1.301.700,00	-	1.301.700,00
Credito Agevolato CDP (CA) + Credito Ordinario (CO) fino a €	7.376.300,00	-	7.376.300,00
- di cui CA fino a €	6.638.670,00	-	6.638.670,00
- di cui CO fino a €	737.630,00	-	737.630,00
TOTALE CS + CA + CO fino a €	8.678.000,00	-	8.678.000,00

11A10444
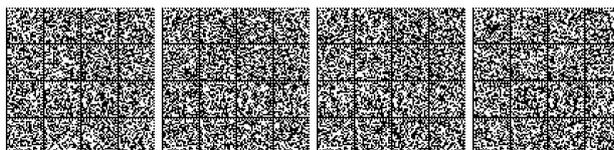
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Alyafi Wail, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il signor Alyafi Wail, nato a Damasco (Siria) il 21 marzo 1981, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomado en Enfermería» conseguito in Spagna presso la "Universidad de Cádiz" nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 5 maggio 2011 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomado en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad de Cádiz» nell'anno 2010, dal signor Alyafi Wail, nato a Damasco (Siria) il 21 marzo 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il signor Alyafi Wail è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10421

DECRETO 6 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Caldari Olesea Diaconu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista l'istanza con la quale la Sig.ra Caldari Olesea, coniugata Diaconu, nata a Bravicea, Calarasi (Moldavia) il 23 ottobre 1980, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Asistent medical", conseguito in Moldavia nell'anno 2001, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla richiedente;

Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell' art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto;

Vista la nota prot. 57105-P in data 31 ottobre 2009 con la quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: medicina, chirurgia, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 23 giugno 2011, a seguito della quale la Sig.ra Caldari Olesea è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di "Asistent medical" conseguito nell'anno 2001 presso il Collegio di Medicina di Ungheni (Moldavia) dalla Sig.ra Caldari Olesea, coniugata Diaconu, nata a Bravicea, Calarasi (Moldavia) il 23 ottobre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sig.ra Caldari Olesea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10420

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oana Gusatoaia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 7 giugno 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oana Gusatoaia nata a Iasi (Romania) il giorno 15 giugno 1985, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenta de Doctor-medic Veterinar specializarea Medicina Veterinara» rilasciato in data 17 marzo 2011 con il n. 22 dalla Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara «Ion Ionescu de la Brad» din Iasi - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di veterinario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenta de Doctor-medic Veterinar specializarea Medicina Veterinara» rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara «Ion Ionescu de la Brad» din Iasi - Romania – in data 17 marzo 2011 con il n. 22 alla Sig.ra Oana Gusatoaia, nata a Iasi (Romania) il giorno 15 giugno 1985, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di veterinario.

Art. 2.

La sig.ra Oana Gusatoaia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di veterinario previa iscrizione all'ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10416

DECRETO 15 luglio 2011.

Riconoscimento, al sig. Marian Pörnbacher, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 6 maggio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Marian Pörnbacher nato a Bolzano (Italia) il giorno 2 ottobre 1970, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärtzin für Anästhesiologie und Intensivmedizin" rilasciato in data 1° marzo 2011 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di «Fachärtzin für Anästhesiologie und Intensivmedizin» rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 1° marzo 2011 al Sig. Marian Pörnbacher, nato a Bolzano (Italia) il giorno 2 ottobre 1970, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2.

Il Sig. Marian Pörnbacher già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 15 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10418

DECRETO 18 luglio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kateřina Cejpková Rizzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del capo IV del menzionato decreto legislativo concernente

«Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 31 maggio 2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Kateřina Rizzo nata a Brno (Repubblica Ceca) il giorno 27 maggio 1977, di cittadinanza ceca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei titoli di «Doktorka mediciny MUDr» e «Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce» rilasciati in data 23 maggio 2003 dalla Masarykova Univerzita v Brně - Repubblica Ceca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

Visti i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

Preso atto che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la sig.ra Kateřina Cejpková nata a Brno (Repubblica Ceca) il giorno 27 maggio 1977, titolare dei titoli di «Doktorka mediciny MUDr» e «Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce» rilasciati in data 23 maggio 2003 dalla Masarykova Univerzita v Brně è la stessa persona di Kateřina Rizzo nata a Brno (Repubblica Ceca) il giorno 27 maggio 1977 e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, i titoli di «Doktorka mediciny MUDr» e «Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce» rilasciati in data 23 maggio 2003 dalla Masarykova Univerzita v Brně - Repubblica Ceca – alla sig.ra Kateřina Cejpková, nata a Brno (Repubblica Ceca) il giorno 27 maggio 1977, di cittadinanza ceca, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2.

La sig.ra Kateřina Rizzo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A10417

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1665/03 della Commissione del 22 settembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 1° agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- serie generale n. 196 del 22 agosto 2008, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° agosto 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela della DOP Mela Val di Non ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Mela Val di Non» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 1° agosto 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 1° agosto 2008, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Mela Val di Non», registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1665/03 della commissione del 22 settembre 2003 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 1° agosto 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A10515

DECRETO 25 luglio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 656/2008 del 10 luglio 2008 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 31 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 196 del 22 agosto 2008, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 1° luglio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di Tutela Cippollotto Nocerino DOP ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 31 luglio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 31 luglio 2008, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cipollotto Nocerino», registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 656/2008 del 10 luglio 2008 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 31 luglio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 25 luglio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A10516

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 agosto 2011.

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio agrario di Parma» - società cooperativa a responsabilità limitata, in Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ED ENTI COOPERATIVI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di ispezione straordinaria del 27 giugno 2011, redatto nei confronti della società cooperativa «Consorzio Agrario di Parma - Società coooperativa a responsabilità limitata», a seguito di segnalazione proveniente dal Consorzio medesimo;

Viste le controdeduzioni al citato verbale ispettivo presentate dalla Cooperativa con nota pervenuta in data 13 luglio 2011, prot. n. 133392, esaminate dall'Amministrazione e alla luce delle quali si è avviato il procedimento amministrativo per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;

Tenuto conto delle univoche risultanze della relazione ispettiva che attesta una gravissima difficoltà finanziaria ed economica del Consorzio, riconducibile a diversi fattori e cause tra cui quella principale è costituita dalla «grande mole di credito scaduto che la società ha accumulato nel corso degli anni» e della quale «nessuno ha saputo fornire in concreto le motivazioni che hanno determinato l'ammontare di detto credito»;

Tenuto conto della entità della descritta situazione di crisi che ammonta nel bilancio dell'esercizio 2009 a circa 54 milioni di euro, situazione che si è ulteriormente aggravata nel successivo anno i cui i crediti sono «saliti a 63 nella bozza del bilancio del 2010»;

Valutato che l'azione di recupero da parte del Consorzio dell'ingentissima mole di credito scaduto è stata poco o punto incisiva, in quanto l'esposizione, secondo le risultanze dell'ispezione, riguarda, dal lato creditorio, agricoltori locali con i quali gli organi sociali risultano avere relazioni commerciali ed economiche da molti anni, tali da indurre gli ispettori a dubitare fortemente circa l'intenzione e la capacità degli attuali organi societari di perseguire l'obiettivo del recupero e, dal lato debitorio, riguarda istituti di credito che per parte loro hanno già manifestato la volontà di non concedere ulteriori dilazioni al Consorzio, da ciò evincendosi una sostanziale sfiducia nei confronti degli attuali amministratori;

Considerato che in base alla verifica ispettiva, l'aggravarsi della situazione contabile relativa all'esercizio più recente è ragionevolmente riconducibile all'inerziale operato degli organi sociali, anche attuali, e in ogni caso l'eventuale profilo di responsabilità degli stessi ne rende incompatibile la prosecuzione delle funzioni anche per la necessità che ogni accertamento sia disposto a cura di soggetti e amministratori terzi ed estranei;

Tenuto conto che nella bozza di bilancio 2010, peraltro, il Consorzio si è limitato ad una parziale svalutazione dei crediti, ritenendoli dunque irrecuperabili, con evidente grave nocumento per la solidità economico-finanziaria del sodalizio;

Considerato che, sempre da quanto è emerso in sede ispettiva, un non meno grave motivo a base dell'adozione del provvedimento di gestione commissariale è costituito dalla constatazione che gli organi sociali hanno trasferito nel corso dell'esercizio 2009 alla Produttori Riuniti s.r.l., società di capitali con finalità lucrative, tutte le attività caratteristiche del Consorzio stesso a mezzo di una cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto: *a)* stagionamento e confezionamento del parmigiano reggiano; *b)* produzione di burro;

Tenuto conto che, oltre alla cessione delle citate attività, gli organi sociali hanno disposto anche il trasferimento del relativo personale dipendente, poi collocato in cassa integrazione a causa dell'insuccesso della predetta operazione di cessione dall'esito assolutamente fallimentare e con grave danno per il Consorzio e per la platea sociale;

Considerato infatti che i dipendenti del Consorzio a finalità mutualistica sono stati trasferiti alla Produttori Riuniti s.r.l. a finalità di lucro senza ricevere alcun diretto beneficio, al pari del Consorzio stesso che in questo modo è stato trasformato di fatto da produttore in un mero azionista di una società di capitali anch'essa in grave difficoltà finanziarie, come dimostra il ricorso alla cassa integrazione;

Preso atto che pertanto il Consorzio si è liberato delle attività e del personale senza tuttavia raggiungere alcun apprezzabile ed effettivo risultato e, al contrario, risulta dalla relazione ispettiva che si è determinato il blocco delle attività della Produttori Riuniti con la conseguente cassa integrazione per il personale;

Considerato che la privazione di tale asset, avvenuta nel corso dell'esercizio 2009, non è stata in alcun modo contrastata e risolta dall'attuale C.d.A. in carica che ad oggi non risulta aver attuato il recupero delle descritte attività;

Valutato che a causa delle descritte situazioni, secondo gli accertamenti ministeriali è a rischio la sopravvivenza e la prosecuzione stessa delle attività tipiche del Consorzio, quale la produzione del parmigiano reggiano da considerarsi, oltretutto, di preminente interesse per il Paese e il made in Italy;

Ritenuto peraltro che la scelta del Consorzio di cedere il fondamentale asset a una società di capitali con scopo di lucro confligge oggettivamente con la stessa effettiva volontà di perseguire lo scopo mutualistico sancito dall'art. 45 Cost. e previsto dalle norme primarie di settore, oltre che dallo Statuto dell'Ente;

Tenuto conto della circostanza ulteriore, che si aggiunge a quelle innanzi richiamate, che l'assemblea dei soci ha di recente approvato la proposta di promuovere un'azione sociale di responsabilità nei confronti di amministratori attuali e precedenti e di alcuni ex dirigenti del Consorzio, a riprova della forte divisione del ceto dirigente del Consorzio tale che, allo stato, non risulta garantita un'efficace amministrazione del Consorzio nell'interesse mutualistico e dei soci;

Ritenuta pertanto condivisibile, alla luce delle circostanze sopra richiamate, la valutazione espressa in sede ispettiva secondo cui si appalesa «necessario un intervento dell'Autorità finalizzato non ad una pura sanzione ma ad una complessiva ristrutturazione economico-organizzativa dell'ente»;

Considerato inoltre che il sia pur grave stato crisi non risulta, allo stato, presentare i caratteri di una indiscutibile irreversibilità e che, pertanto, non sembrano obiettivamente sussistere i presupposti per decretare la misura estrema di una definitiva liquidazione del Consorzio;

Considerato altresì che appaiono del tutto inidonee a superare gli elementi emersi in sede ispettiva, le generiche controdeduzioni formulate dal Consorzio rispetto alle conclusioni rassegnate nel verbale d'ispezione, per lo più dirette a scongiurare un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e, perciò, neppure rilevanti ai fini della presente decisione, anche in ragione dei seguenti elementi:

a) il mancato tentativo di recupero dei crediti non può essere addebitato alla crisi finanziaria e creditizia delle piccole e medie imprese ma, come accertato dagli ispettori, è in prima istanza una chiara carenza degli organi gestori responsabili di una gestione poco oculata;

b) le giustificazioni del Consorzio addotte circa le indecisioni del C.d.A. e dirette a far ritenere che l'ente si sia mosso con le dovute cautele per il superamento di problematiche complesse e che richiedono il giusto tempo, non sono assolutamente condivisibili in quanto proprio il lungo periodo trascorso ha aggravato la crisi finanziaria fino a spingere il Consorzio alle soglie di una pericolosissima insolvenza dalle conseguenze gravissime;

Considerato che a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge n. 241/90, la Cooperativa con nota prot. 146880 del 29 luglio 2011 ha prodotto altre brevi controdeduzioni all'avvio del procedimento per il commissariamento, sostanzialmente consistenti nella comunicazione dell'avvenuta formale deliberazione di una proposta di concordato (che risulta oltretutto assunta con un significativo astensionismo da parte dei membri del C. di A.);

Considerato che nel merito le controdeduzioni non sono condivisibili né in alcun modo apprezzabili in quanto:

a) la decisione di un concordato preventivo è la prova evidente delle gravissime difficoltà finanziarie in cui versa attualmente il Consorzio e, inoltre, essa risulta tardiva e formalizzata soltanto dopo l'avvio del presente procedimento di commissariamento, ed è ragionevole prevederne un esito non positivo specie ove restasse in carica l'attuale management aziendale sfiduciato dal ceto dei creditori così come emerso dalla relazione ispettiva;

b) il ceto creditorio, composto in massima parte da istituti di credito, ha già manifestato la propria volontà di non concedere aperture al sodalizio nella attuale composizione degli organi sociali a riprova dell'inesistenza di rapporti di fiducia fondamentali per il buon esito dello stesso concordato: si legge nella relazione ispettiva che «dal momento in cui il c.d.a. ha preso la decisione, trapelata all'esterno, di procedere alla richiesta di concordato le banche creditrici, che avevano già ristretto le linee di credito, hanno bloccato tutti gli affidamenti»;

c) l'asserzione del Consorzio a chiusura delle controdeduzioni circa la presunta affermazione degli ispettori che il Consorzio avrebbe posto rimedio alle carenze ipotizzate, non è veritiera ed anzi gli ispettori stessi hanno concluso il loro esame ispettivo proponendo l'adozione di provvedimenti che non abbiano una mera natura sanzionatoria ma che permettano la «ristrutturazione dell'organizzazione societaria, il soddisfacimento dei creditori e il ritorno *in bonis* dell'attività economica», proponendo all'Amministrazione in prima istanza l'adozione di un provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

d) la conclamata inidoneità dell'attuale governance a proseguire la gestione della cooperativa è direttamente connessa anche alla mancata adozione di iniziative tese a garantire il rientro dell'asset trasferito con la citata operazione di cessione alla Produttori Riuniti s.r.l. con finalità lucrative e non mutualistiche, operazione chiaramente diretta a creare una fittizia e apparente plusvalenza, con ingiustificati aggravi di costi anche fiscali, come risulta dal fatto che il soggetto cessionario era già partecipato al 100% dalla Cooperativa;

e) l'esito fallimentare della cessione, accertato in sede ispettiva, richiede che sia un organo terzo a valutare eventuali connessi profili di responsabilità degli organi sociali e degli attuali amministratori, che pertanto anche per tale motivo non appaiono più idonei a proseguire il loro mandato;

Considerato che la tardiva richiesta della ispezione ministeriale da parte degli attuali organi sociali non vale ad attenuare le eventuali responsabilità di gestione degli amministratori, tanto più che essi si sono adoperati in tal senso a seguito della risonanza sulla stampa della grave ed anomala situazione del Consorzio e «di una serie di accuse di mala gestio apparse sulla stampa locale»;

Visto il parere favorevole unanime in merito all'adozione del provvedimento di gestione commissariale espresso in data 28 luglio 2011 dalla Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, come da verbale agli atti cui si rinvia, in quanto senza tale misura, per le ragioni emerse, è fortemente incerta l'approvazione del concordato che, come emerso dalla verifica ispettiva, costituisce condizione stessa di sopravivenza del Consorzio;

Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio Agrario di Parma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma - C.F. 00163810344, costituita in data 14 gennaio 1893.

Art. 2.

Il dott. Marco Bellora nato a Milano il 25 marzo 1961 e con studio in Milano, piazza Conciliazione n. 4 è nominato per un periodo di 6 mesi dalla data del presente decreto Commissario Governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario Governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente perseguendo la finalità del risanamento del Consorzio stesso.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario Governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale per le piccole e medie imprese ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico
ESPOSITO

Il direttore generale dei servizi amministrativi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
VACCARI

11A10808

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo ricoscimento IT/H/0210/001-002/R/01, del medicinale «Sertralina Mylan Generics» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/75 dell'11 luglio 2011

Medicinale: SERTRALINA MYLAN GENERICS

Confezioni:

AIC n. 036771018/M 50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771020/M 50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771032/M 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771044/M 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771057/M 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771069/M 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771071/M 50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771083/M 50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771095/M 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771107/M 50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771119/M 50 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771121/M 50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771133/M 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771145/M 100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PVDC/AL
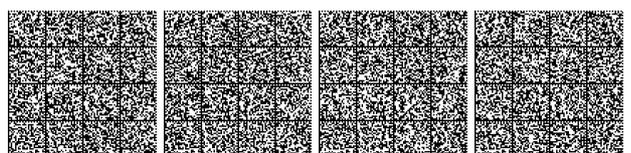
AIC n. 036771158/M 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771160/M 100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771172/M 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771184/M 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771196/M 100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771208/M 100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771210/M 100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771222/M 100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771234/M 100 mg compresse rivestite con film 300 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771246/M 100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL
AIC n. 036771259/M 50 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771261/M 50 mg compresse rivestite con film 15 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771273/M 50 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771285/M 50 mg compresse rivestite con film 28 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771297/M 50 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771309/M 50 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771311/M 50 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771323/M 50 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771335/M 50 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771347/M 50 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771350/M 50 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771362/M 50 mg compresse rivestite con film 500 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771374/M 100 mg compresse rivestite con film 14 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771386/M 100 mg compresse rivestite con film 15 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771398/M 100 mg compresse rivestite con film 20 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771400/M 100 mg compresse rivestite con film 28 compresse in

flacone HDPP
AIC n. 036771412/M 100 mg compresse rivestite con film 30 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771424/M 100 mg compresse rivestite con film 50 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771436/M 100 mg compresse rivestite con film 60 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771448/M 100 mg compresse rivestite con film 98 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771451/M 100 mg compresse rivestite con film 100 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771463/M 100 mg compresse rivestite con film 250 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771475/M 100 mg compresse rivestite con film 300 compresse in flacone HDPP
AIC n. 036771487/M 100 mg compresse rivestite con film 500 compresse in

flacone HDPP

Titolare AIC: MYLAN SPA

Procedura Mutuo Riconoscimento IT/H/0210/001-002/R/01

con scadenza il 01/01/2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10434

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo ricoscimento, IT/H/216/001/R/001/MR del medicinale «Ondansetron Fidia» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/79 dell'11 luglio 2011

Medicinale: ONDANSETRON FIDIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037767011/M 5 fiale da 2 ml

A.I.C. n. 037767023/M 5 fiale da 4 ml

Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento IT/H/216/001/R/001/MR.

Con scadenza il 23 febbraio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10435

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Voltfast» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/83 del 12 luglio 2011

Medicinale: VOLTFAST.

Confezioni:

A.I.C. n. 028945032 - «50 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine»

A.I.C. n. 028945018 - «25 mg compresse rivestite» 30 compresse

A.I.C. n. 028945020 - «50 mg compresse rivestite» 30 compresse

Titolare AIC: Novartis Farma S.P.A.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 16 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10436

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Calcicold3» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 80 dell'11 luglio 2011

Medicinale: CALCICOLD3

Confezioni: 30 compresse divisibili

Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.

Procedura Nazionale

Con scadenza il 20 aprile 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10437

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Domperidone Eg» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 81 dell'11 luglio 2011

Medicinale: DOMPERIDONE EG.

Confezioni: AIC n. 035812015 10 mg compresse - 30 compresse.

Titolare AIC: EG S.p.A.

Procedura Nazionale con scadenza il 5 aprile 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10438

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Domperidone Doc Generici» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 78 dell'11 luglio 2011

Medicinale: DOMPERIDONE DOC GENERICI.

Confezioni: AIC n. 036109015 - 10 mg compresse – 30 compresse.

Titolare AIC: DOC Generici S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 24 marzo 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10439

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diclofenac Doc Generici» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 76 dell'11 luglio 2011

Medicinale: DICLOFENAC DOC GENERICI.

Confezioni AIC n.:

033727013 - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse;

033727025 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 21 compresse;

Titolare AIC: Doc Generici S.r.l.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 21 dicembre 2009 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10440

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Dicloftil» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 77 dell'11 luglio 2011

Medicinale: DICLOFTIL.

Confezioni AIC n.:

029041011 – «0,1 % Collirio, soluzione» flacone 5 ml;

029041023 – «0,1 % Collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,5 ml.

Titolare AIC: Farmigea S.p.a.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 23 agosto 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere,

deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10441

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Thamesol» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 74 dell'11 luglio 2011

Medicinale: THAMESOL.

Confezioni: AIC n. 021253024 - 3,6% soluzione iniettabile per infusione endovenosa, flacone da 250 ml.

Titolare AIC: Laboratori Diaco Biomedicali S.p.a.

Procedura Nazionale.

Con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista dei termini standard della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione della confezione:

da AIC n. 021253024 - 3,6% soluzione iniettabile, flacone da 250 ml;

a: AIC n. 021253024 - 3,6% soluzione iniettabile per infusione endovenosa, flacone da 250 ml.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro 180 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A10442

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2356/2011 del 7 giugno 2011 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buprenorfina Sun».

Nell'estratto della determinazione n. 2356/2011 del 7 giugno 2011 relativa al medicinale per uso umano BUPRENORFINA SUN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2011 - serie generale - n. 147, supplemento ordinario n. 155, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

BRUPENORFINA SUN

leggasi:

BUPRENORFINA SUN

11A10785

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2426/2011 del 21 giugno 2011 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperidone Germed».

Nell'estratto della determinazione n. 2426/2011 del 21 giugno 2011 relativa al medicinale per uso umano RISPERIDONE GERMED pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 luglio 2011 - serie generale - n. 156, supplemento ordinario n. 165, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

si intenda aggiunto:

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

11A10786

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2464/2011 del 7 luglio 2011 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivastigmina Mylan».

Nell'estratto della determinazione n. 2464/2011 del 7 luglio 2011 relativa al medicinale per uso umano RIVASTIGMINA MYLAN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 2011 - serie generale - n. 157, supplemento ordinario n. 166, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (RRL)

leggasi:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL)

11A10787

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2488/2011 dell'8 luglio 2011 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Lilly».

Nell'estratto della determinazione n. 2488/2011 dell'8 luglio 2011 relativa al medicinale per uso umano OLANZAPINA LILLY pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 2011 - serie generale - n. 166, supplemento ordinario n. 175, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione:

«15 mg compresse rivestite» 270ompresse in blister AL/AL

AIC n. 040870204/M (in base 10) 16Z89W(in base 32)

leggasi:

Confezione:

«15 mg compresse rivestite» 70 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040870204/M (in base 10) 16Z89W(in base 32)

11A10788

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto di ottimizzazione dello stoccaggio di gas naturale di Cornegliano Laudense. (Determinazione n. n. DVA-2011-0016406 del 7 luglio 2011).

Si determina l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, del progetto di ottimizzazione dello stoccaggio di gas naturale di Cornegliano Laudense, presentato dalla Società Ital Gas Storage S.r.l., a condizione che vengano ottemperate tutte le prescrizioni contenute nel decreto n. DSA-DEC-2009-0047 del 22 gennaio 2009.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Valutazione_di_Impatto_Ambientale_VIA_.html\Determinazioni_Dirigenziali_di_esclusion.html

Detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o, con ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A10443

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4170
Yen	109,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,231
Corona danese	7,4490
Lira Sterlina	0,87180
Fiorino ungherese	270,12
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,0295
Nuovo leu romeno	4,2388
Corona svedese	9,0130
Franco svizzero	1,1049
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6460
Kuna croata	7,4435
Rublo russo	39,4753
Lira turca	2,4136
Dollaro australiano	1,3075
Real brasiliano	2,2289
Dollaro canadese	1,3620
Yuan cinese	9,1228
Dollaro di Hong Kong	11,0445
Rupia indonesiana	12022,32
Shekel israeliano	4,8913
Rupia indiana	62,7410
Won sudcoreano	1493,57
Peso messicano	16,7217
Ringgit malese	4,1974
Dollaro neozelandese	1,6283
Peso filippino	59,730
Dollaro di Singapore	1,7083
Baht tailandese	42,255
Rand sudafricano	9,5670

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10993

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 3 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4300
Yen	110,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,291
Corona danese	7,4488
Lira Sterlina	0,87255
Fiorino ungherese	272,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	4,0280
Nuovo leu romeno	4,2193
Corona svedese	9,0875
Franco svizzero	1,1022
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,6820
Kuna croata	7,4485
Rublo russo	39,7962
Lira turca	2,4336
Dollaro australiano	1,3310
Real brasiliano	2,2330
Dollaro canadese	1,3724
Yuan cinese	9,2008
Dollaro di Hong Kong	11,1506
Rupia indonesiana	12123,47
Shekel israeliano	4,9558
Rupia indiana	63,3780
Won sudcoreano	1515,17
Peso messicano	16,9026
Ringgit malese	4,2442
Dollaro neozelandese	1,6531
Peso filippino	60,398
Dollaro di Singapore	1,7274
Baht tailandese	42,557
Rand sudafricano	9,6667

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10994

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 4 agosto 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4229
Yen	113,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,308
Corona danese	7,4486
Lira Sterlina	0,87145
Fiorino ungherese	272,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,0313
Nuovo leu romeno	4,2122
Corona svedese	9,1494
Franco svizzero	1,1012
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7405
Kuna croata	7,4492
Rublo russo	39,8075
Lira turca	2,4567
Dollaro australiano	1,3466
Real brasiliano	2,2312
Dollaro canadese	1,3829
Yuan cinese	9,1621
Dollaro di Hong Kong	11,0983
Rupia indonesiana	12110,12
Shekel israeliano	4,9679
Rupia indiana	63,3870
Won sudcoreano	1518,34
Peso messicano	16,9823
Ringgit malese	4,2545
Dollaro neozelandese	1,6764
Peso filippino	60,372
Dollaro di Singapore	1,7287
Baht tailandese	42,459
Rand sudafricano	9,7581

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A10995
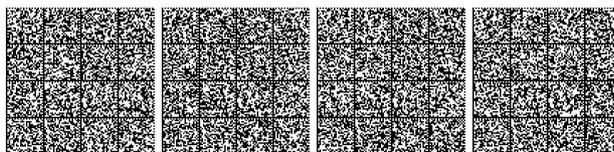
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 12 novembre 2009.

Con ministeriale n. 24/VI/0012379/MA004.A007/RAG-L-54 del 14 luglio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 12 novembre 2009, concernente le tavole per il calcolo della riserva matematica delle anzianità contributive pregresse per la determinazione dell'onere di ricongiunzione e di riscatto.

11A10517

Approvazione della delibera n. 24/11 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi in data 27 aprile 2011.

Con ministeriale n. 24/VI/0012669/MA004.A007/PSIC-L-41 del 19 luglio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 24/11 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 27 aprile 2011, concernente il differimento del termine di presentazione della domanda per aderire alla procedura di regolarizzazione della posizione contributiva e elle irregolarità contributive.

11A10518

Approvazione della delibera n. 95/10 così come successivamente modificata dalla delibera n. 35/11, adottate dal Consiglio di amministrazione della fondazione ENASARCO, rispettivamente, in data 22 dicembre 2010 ed in data 4 maggio 2011.

Con ministeriale n. 24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19 luglio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 95/10, così come successivamente modificata dalla delibera n. 35/11, adottate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENASARCO, rispettivamente, in data 22 dicembre 2010 e in data 4 maggio 2011, concernenti modifiche al *Regolamento per le attività istituzionali*.

Si fa rinvio al sito istituzionale della Fondazione www.enasarco.it, per la consultazione del testo integrale del regolamento in argomento.

11A10519

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-186) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
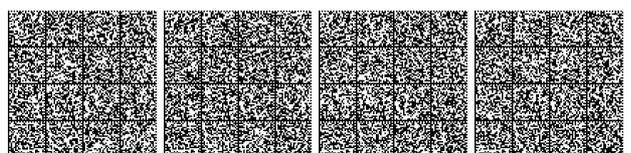
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.